

ALLEGATO A - STATUTO

"MARGHERITA SPORT E VITA – Associazione di Promozione Sociale e Sportivo Dilettantistica APS-ASD"

Art. 1 – Denominazione: A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti della L. 383/2000, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della L. 289/2002 e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata "MARGHERITA SPORT E VITA – Associazione di Promozione Sociale e Sportivo Dilettantistica APS-ASD" – abbreviato "MARGHERITA SPORT E VITA APS-ASD";

Art. 2 – Sede: L'Associazione ha sede legale in Margherita di Savoia (BT) in via P. Mascagni n. 1 e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3 Finalità - L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati, di loro familiari e ai cittadini in genere, attraverso l'attività di interesse generale esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto in forma di produzione o scambio di beni e servizi, attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del presente statuto, compresa l'attività didattica, per l'avvio, l'avviamento ed il perfezionamento delle attività sportive, oltre ad attività relative al benessere psico-fisico, l'arte, la cultura, intesa come disciplina di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali per la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 8 del presente statuto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente statuto.

Art. 5 – Le attività dell'Associazione - L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 6 Attività di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- promuovere, diffondere e praticare ogni attività sportivo dilettantistica, di promozione sociale, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci in special modo il benessere psico-fisico attraverso lo sport, l'arte, il fitness, il teatro, il canto del turismo sociale intese come discipline di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali specialmente nel campo dell'infanzia;

- istituire e gestire attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e di promozione sociale a tutti i livelli, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, artistico-culturali e turistici mirando alla gioventù ed in special modo ai bambini disagiati ma anche ai loro genitori naturali, adottivi ed affidatari;
- istituire reti tra Istituzioni, Servizi pubblici e privati, Associazionismo e Terzo settore allo scopo di promuovere ed attirare attività nell'ambito della prevenzione di situazioni di disagio e della promozione dell'agio e del benessere psico-fisico;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socialità;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport, del benessere psico-fisico, del teatro, dell'arte, della musica, della fotografia, del turismo sociale, del musical, del canto, della cultura;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la creazione e gestione di piattaforme digitali e la promozione dell'inclusione digitale;
- organizzare e promuovere attività al fine di scoprire talenti;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- 
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata";
- attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- la promozione di attività e di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- la promozione di una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e degli obiettivi di partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione;
- la diffusione della conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di finanziamento dell'Unione Europea, le istituzioni, le politiche e le attività da questa poste in essere, i programmi comunitari e le sovvenzioni concesse agli Stati membri;
- il supporto alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa tra cui quelli in materia di gioventù, istruzione, formazione, cultura, sport, sviluppo sostenibile, impresa e innovazione tecnologica, salute, integrazione e scambio interculturale, società dell'informazione;
- lo stimolo al dibattito sulle questioni europee: il confronto sulle tematiche di interesse per le persone giovani e sulle opportunità che l'Europa riserva loro per favorire l'accesso ai diritti e alle possibilità di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte dai programmi comunitari;
- la promozione e tutela dei diritti umani, il contrasto e la contronarrazione dei discorsi d'odio online e off-line, la promozione dello youth work e il suo riconoscimento, la promozione dell'educazione non formale e la promozione dell'accesso ai diritti sociali dei giovani di aree svantaggiate, per sbloccare le potenzialità dei giovani;
- l'approfondimento e la conoscenza delle diverse culture nazionali ed europee attraverso tutte le possibili forme espressive;
- la promozione di una dimensione europea della cittadinanza favorendo il dialogo interculturale e la tutela della diversità culturale, nonché attraverso la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea;
- il supporto alla partecipazione di persone, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi a livello nazionale, regionale e locale, relativi ad ambiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cultura, il lavoro, la formazione professionale e le politiche sociali, l'istruzione e la ricerca, le politiche euro-mediterranee e l'internazionalizzazione, l'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile;
- la valorizzazione e la promozione integrata dell'ambiente: alimentazione e prodotti a km 0, energie rinnovabili, tutela, promozione e diffusione delle risorse naturali e del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico.

Possono rientrare nell'oggetto sociale/scopo, tutte le altre attività direttamente o indirettamente collegate alle precedenti e conformi alla normativa vigente.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale/scopo, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) realizzare attività di conoscenza, promozione, organizzazione, sviluppo e consolidamento delle relazioni tra gli Stati membri e tra essi e i Paesi terzi;
- b) organizzare e gestire mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto associativo;
- c) organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente l'oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;

- d) offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza, analisi, monitoraggi e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali, funzionali al perseguimento dei propri fini statutari;
- e) esercitare, nei limiti consentiti dalla Legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore delle persone dell'Assemblea e anche a scopo divulgativo e di proselitismo;
- f) esercitare attività di sensibilizzazione sui temi dell'Unione Europea quali, ad esempio, la competitività, l'occupazione, l'istruzione, la cultura, la ricerca, l'ambiente;
- g) promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale, sui programmi e sugli obiettivi dell'Unione europea;
- h) sviluppare e concretizzare idee progettuali innovative e sostenibili; ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto lo scambio di esperienze e buone prassi, il favorire la partecipazione di una cittadina attiva e la cooperazione tra persone, società, enti pubblici e privati, ad ogni livello;
- i) partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell'Associazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;
- j) creazione di reti e di aggregazioni aziendali e associative;
- k) realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione, promozione e diffusione a livello nazionale ed europeo delle caratteristiche peculiari del territorio;
- l) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ed inoltre potrà:

- promuovere il benessere psico-fisico mediante l'arte, la cultura e la tradizione popolare della musica, del teatro e della danza, della gastronomia, sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate alla pallacanestro, beach basket, pallacanestro 3 contro 3, pallavolo, calcio, tennis, nuoto e sport acquatici, corsa orientamento, orientamento di precisione, yoga, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, danza coreografica-etnica, danza sportiva, danze regionali, arti marziali, scacchi, dama, calciobalilla, burraco, bridge, cicloturismo, nordic-walking, fit-walking, qui kong, fitness ecologico, tai chi, watsu, ecc;
- la promozione del turismo sociale, rurale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- la conduzione e la gestione di eco-villaggi, contribuendo con progetto ecosostenibili alla creazione di luoghi di scambio, cooperazione, formazione, crescita ed incontri;
- divulgare e promuovere pratiche di sostenibilità ambientale, di agricoltura naturale ed integrata con gli animali mediante autoproduzione di cibo e con un efficiente utilizzo di tutte le energie naturali;
- promuovere, incoraggiare e sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura della pace, del benessere e dell'inclusione di ogni tipo di diversità e di disabilità;
- perseguire il benessere personale e lo sviluppo del potenziale umano attraverso tecniche e metodi di movimento ludico-sportivo-ricreativo;
- organizzare laboratori di scrittura creativa poetica; laboratori di collage, laboratori teatrali, laboratori di formazione musicale e performativa, laboratori di arteterapia del movimento, della pittura e della musica, laboratori di produzione artistica sia manuali sia con le nuove tecnologie; organizzare attività di formazione nelle attività praticate nell'associazione;
- organizzare corsi sportivi, di musica, di promozione turistica, di formazione in genere, di teatro di diverso livello e stile, stages di perfezionamento anche con altri soggetti od in collaborazione con le istituzioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione Puglia, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) finalizzando l'attività alla riscoperta del territorio, delle tradizioni popolari, della cultura e dell'artigianato del territorio;
- organizzare e promuovere attività volte alla riqualificazione urbana ed all'educazione ambientale;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- organizzare e/o gestire spettacoli teatrali, musical, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi, eventi sportivi nazionali ed internazionali;

- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché della cultura popolare, tradizionale, nazionale ed internazionale;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare eventi sportivi attraverso le seguenti discipline sportive: pallacanestro, beach basket, pallacanestro 3 contro 3, pallavolo, calcio, tennis, nuoto e sport acquatici, corsa orientamento, orientamento di precisione, yoga, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, danza coreografica-etnica, danza sportiva, danze regionali, arti marziali, scacchi, dama, calciobalilla, burraco, bridge, cicloturismo, nordic-walking, fit-walking, qui kong, fitness ecologico, tai chi, watsu, e di tutte le discipline sportive contemplate nell'art. 7, squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;
- provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale, teatrale e sportivo;
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).
- **Art. 7 Attività sportive dilettantistiche** - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza attività sportive dilettantistiche, svolgendo in particolare la propria attività nello sport della danza, e più specificamente nelle seguenti discipline: pallacanestro, beach basket, pallacanestro 3 contro 3, pallavolo, calcio, tennis, nuoto e sport acquatici, corsa orientamento, orientamento di precisione, yoga, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, danza coreografica-etnica, danza sportiva, danze regionali, arti marziali, scacchi, dama, calciobalilla, burraco, bridge, cicloturismo, nordic-walking, fit-walking, qui kong, fitness ecologico, tai chi, watsu, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può inoltre esercitare ed organizzare tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.
- Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.
- Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Per tali attività sportive, l'Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente Statuto, le norme e direttive del CONI, nonché quelle derivanti dagli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline associate e degli Enti di Promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali. Tutte le norme non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettosi dei diritti inviolabili della persona.
- **Art. 8 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale** - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale:
- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;

- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non sia riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statuari;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 e 7 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposita delibera.

Nell'ambito di tale contesto, l'Associazione può altresì esperire – anche concedendo la propria collaborazione tecnico-scientifica ad altri Enti ed organismi pubblici e privati, ad Organizzazioni Sindacali e ad Imprese Italiane e Straniere – ogni attività utile a sviluppare iniziative in linea con le politiche europee e con ad oggetto la conoscenza dell'Unione Europea e delle le sue attività i suoi obiettivi.

L'Associazione può, altresì, provvedere a procurare loro i servizi necessari come supporto operativo, amministrativo e gestionale, nonché a realizzare iniziative di informazione, di formazione, di assistenza, di organizzazione di mostre, convegni e congressi, funzionali allo svolgimento dei propri compiti statuari.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione cura l'istituzione degli Uffici e dei servizi necessari, sulla base delle decisioni dei propri Organi.

Nell'espletamento delle attività l'Associazione ricercherà ogni utile collaborazione con l'Unione Europea, con gli Organismi nazionali ed internazionali, con i cittadini, le Associazioni, gli Enti e le Società italiane ed estere.

Art. 9 Attività di raccolta fondi - Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Gestione delle attività organizzate: Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

Art. 11 - I soci - 11.1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione ed accettano il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, lo Statuto della Federazione sportiva/ente di promozione sportiva cui l'Associazione aderisce. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il numero dei soci è illimitato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione prevede la possibilità di iscrivere soggetti "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate), nel caso in cui tali soggetti non rivestano anche lo status di associati dell'associazione, nei confronti degli stessi non sussistono gli obblighi relativi all'attuazione del principio di democraticità.

11.2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

11.3. Ci sono 2 categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); onorari (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci). Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ed hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

11.4. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza del rapporto associativo e dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 12 - Diritti e doveri dei soci Tutti i soci hanno uguali diritti.

12.1. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni

legate al possesso della tessera sociale. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi agli E.P.S. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto con il raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

12.2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato, a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

12.3. I soci sono tenuti a sostenere le finalità sociali, all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a versare alle scadenze stabilite la quota sociale decise dall'organo dirigente, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione, ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta ad osservare le norme ed i Regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva, e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è associata, a rimettere la risoluzioni di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione Sportiva e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce.

12.4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 13 - Recesso ed esclusione del socio - La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; d) per esclusione, e) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto; f) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o dall'organismo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme ed ai Regolamenti dell'Associazione, del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline sportive Associate cui l'associazione aderisce. Competente in merito alla revoca, della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo sportivo riconosciuto dal CONI a cui l'Associazione aderisce.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Cons. Dir., mentre in caso di esclusione, la delibera del Cons. Dir. deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Nell'ipotesi di decadenza per morosità l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 14 - Volontari - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 15 – Sostenitori - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 16 – Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 17 - Organi dell'Associazione

17.1. - Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo; Presidente; Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, l'Organo di controllo, se così disposto dalla legge o dall'Assemblea; il Revisore dei conti, laddove eletto.

17.2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 18 - Assemblea- L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, con libertà di mezzi, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, e ogniqualvolta o la maggioranza dei componenti del Cons. Direttivo, o lo stesso Presidente, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1) discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo; 2) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; 3) definisce il programma generale annuale di attività; 4) elegge e revoca il Presidente, il vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo; 5) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; 6) delibera l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11; 7) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo,

determinandone previamente il numero dei componenti; delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 8) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 9) fissa l'importo della quota sociale annuale ed il termine ultimo per il versamento; 10) ratifica le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11; 11) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 12) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. In 2° convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione.

Le deliberazioni dell'Associazione sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno), eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso appositamente nominato. Esse devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 19 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono per non più di tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Cons. Dir. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; deliberare sulle domande di nuove adesioni; deliberare in ordine all'esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 11, ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; assumere e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Cons. Dir. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione. Il Cons. Dir. è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, raccomandata A/R, e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Cons. Dir. può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 - Il Presidente - Il Presidente, nominato dal Cons. Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Cons. Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci

Art. 21 - Organo di Controllo - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di

controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Le delibere adottate devono essere riportate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 22 - Revisore legale dei conti - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23 - Risorse economiche – 23.1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) attività di raccolta fondi; l) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

23.2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Cons. Dir. e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 24 – Patrimonio sociale - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;

- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da azioni, obbligazioni e altri titoli privati e pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utile ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero non siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto, regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre di interesse generale direttamente previste dalla normativa vigente.

Art. 25 – Libri sociali - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 27 Fonti di finanziamento Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;

- da attività commerciali marginali;
- da sponsorizzazioni.

Art. 28 - Rendiconto economico-finanziario – 28.1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

28.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

28.3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 120esimo giorno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

Art. 29 - Bilancio sociale e informativa sociale - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 30 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche - L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite l'Ente di Promozione Sportiva cui aderisce, fornendo le informazioni richieste dalla normativa del CONI.

Art. 31 Obblighi di conformità - L'associazione sportiva dilettantistica assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti del CSI e delle federazioni sportive e delle discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, ad altre Associazioni Sportive Dilettantistiche oppure alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 33 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore - Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

[Handwritten signatures]

